

Rep. n. 56081

Fasc. n. 965

**APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA
INFANZIA A GESTIONE INDIRETTA – ASILO NIDO SNOOPY –
SAN ROSSORE – ALBERO VERDE – SAN BIAGIO – ISOLA DELLE
FARFALLE - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 (CIG 794283177D)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTI (2020) e questo di dodici (12) del mese di ottobre in Pisa, in Piazza XX Settembre, presso gli uffici dell'U.O. Supporto Giuridico e Contratti del Comune di Pisa, alle ore 10.07 avanti a me Dr. Marco Mordacci, Segretario Generale del Comune di Pisa, e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono comparsi e si sono personalmente costituiti,

- Dr.ssa **Rossana BIAGIONI**, nata XXXXXXXXXX
domiciliata per la carica in Pisa presso la sede comunale, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del **Comune di Pisa** (di seguito indicato anche 'Stazione Appaltante' o 'Amministrazione Comunale' in breve 'A.C.'), con sede in Pisa, Via degli Uffici n. 1 – codice fiscale-partita IVA 00341620508 - nella sua esclusiva qualità di Dirigente *ad interim* della Direzione Servizi Educativi-Cultura del medesimo Comune (in virtù della Decisione del Sindaco n. 60 del 05.08.2020), per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed in ordine alla determinazione Direzione-09/705 del 21.07.2020, che trovasi

depositata in atti d'ufficio;

- Signor **Verter TURSI**, nato [REDACTED]

domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della **società cooperativa "Consorzio Infanzia Pisa – C.I.P. Soc. Coop. Sociali"** (di seguito indicata anche come 'Consorzio Aggiudicatario' oppure 'Soggetto Affidatario' o 'Appaltatore'), avente sede legale in Pisa, Via Di Gello n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Pisa - codice fiscale e numero di iscrizione 01933320507 - ed all'Albo delle Società Cooperative – Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente – al n. A201309, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del medesimo Consorzio, avente i poteri per questo atto come il medesimo mi dichiara.

I componenti della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario Generale sono certo, rinunciando concordemente tra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che in materia di servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi della normativa della Regione Toscana, L.R.T. 32/02, così come modificata dalla L.R.T. n. 3 del 27 gennaio 2013, ed attuata dal DPGRT n. 41/R del 31 luglio 2013 e successive modificazioni, al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

a) Titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;

b) Titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la

centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;

c) Titolarità e gestione privata;

- che in data 30.06.2019 era prevista la scadenza del contratto di gestione del servizio nidi in forma indiretta per gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019, stipulato il 7 settembre 2017 con atto ai rogiti del Vice Segretario Generale del Comune di Pisa -Rep. n. 55890 Fasc. n. 775 - registrato a Pisa il 12.09.2017 al n. 80 Serie 1, con oggetto “Rinnovo appalto servizi educativi comunali: lotto 1 e opzione contrattuale Nido d’infanzia comunale San Biagio, per gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019”;

- che con determina dirigenziale Direzione-09/183 del 14.02.2020 è stata approvata la proroga tecnica dell’affidamento dei servizi educativi comunali (lotto 1 e lotto 2) fino a giugno 2020, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione delle procedure di gara;

- che il fine che si intende proseguire per l’anno educativo 2020/2021 è quello di continuare a garantire il sistema integrato di servizi per la prima infanzia comunali a gestione diretta ed indiretta nel territorio comunale, al fine di assicurare la riduzione della presenza di bambini nelle liste di attesa comunali oltre a migliorare l’offerta educativa per la prima infanzia sulla base delle esigenze delle famiglie richiedenti il servizio nelle aree diverse della Città di Pisa;

- che con determina dirigenziale Direzione-09/662 del 14.06.2019, rettificata con provvedimento dirigenziale Direzione-09/839 del 28.06.2019, è stato approvato il progetto dell’appalto di servizi oggetto del presente atto, incluso il Capitolato speciale, ed indetta a procedura telematica aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi ‘Codice’),

utilizzando la piattaforma START, da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice e secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara approvato con la determinazione sopra indicata;

- che è stato individuato un unico lotto per la realizzazione dei servizi suddetti, mediante gestione indiretta, presso le seguenti strutture:

- Nido d'Infanzia "Snoopy", Via Gemignani n. 49, Riglione, Pisa;
- Nido d'Infanzia "San Rossore", Loc. Cascine Nuove, Pisa;
- Nido d'Infanzia "Alberto Verde", Via Ximenes, n. 1 Putignano, Pisa;
- Nido d'Infanzia "San Biagio", Via di Nudo n. 62, Pisa;
- Nido d'Infanzia a tempo corto "Isola delle Farfalle" Via Lucchese n. 13, Pisa.

- che l'oggetto del presente contratto concerne un servizio socio – educativo di interesse pubblico rientrante nell'Allegato IX del Codice, CPV 80110000-8;

- che l'importo complessivo a base di gara ammonta ad €. 1.513.105,40=(Euro unmilione cinquecentotredicimilacentocinque/40), oneri per la sicurezza pari a zero, il tutto I.V.A. esclusa, che trattasi di un valore sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera d) del Codice;

- che a seguito della gara telematica svoltasi dal 02.08.2019 al 6.12.2019, il Consorzio Infanzia Pisa – C.I.P. Soc. Coop. Sociali, di Pisa, è stato proposto per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi in questione per complessivi €. 1.331.532,75=(Euro un milione trecentotrentunomila cinquecentotrentadue/75,), avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, il tutto come risulta dal punteggio attribuito all'offerta

tecnico-progettuale ed economica secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara;

- che con determinazione dirigenziale n. Direzione-09/705 del 21.07.2020, esecutiva dal 30.07.2020, il Dirigente della Direzione Servizi Educativi e Cultura ha approvato i verbali aggiudicando definitivamente al Consorzio Infanzia Pisa – C.I.P. Soc. Coop. Sociali – il servizio suddetto alle condizioni previste nel Capitolato speciale e nell’offerta risultanti dal verbale di gara, ed ha stabilito di stipulare con il Consorzio medesimo regolare contratto in forma pubblica-amministrativa;

- che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi del Codice;

- che, con note in data 7.08.2020 prot. n. 74172, 74179, 74183, 74192 è stata data comunicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, che hanno proposto impugnazione verso l’esclusione o sono in termini per prestare detta impugnazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5) del Codice per cui è decorso il termine previsto dall’art. 32 comma 9) dello stesso;

- che il servizio è stato regolarmente finanziato;

- che come risulta dal verbale del 09.09.2020 che qui si intende integralmente riportato, è stato effettuato l’avvio anticipato dell’esecuzione della prestazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice degli Appalti, per assicurare l’espletamento di un pubblico servizio al fine di garantire l’inizio dell’anno educativo 2020/2021, stabilito a livello regionale e tenuto conto del Regolamento Comunale in materia di Asili Nido;

- che il predetto Appaltatore è un Consorzio di Cooperative Sociali in forma di Società Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art. 8 della Legge 8.11.1991 n. 381, e che i servizi oggetto del presente atto saranno svolti dalle consorziate come di seguito specificate:

- società cooperativa **AGAPE - Cooperativa Sociale a responsabilità limitata**, con sede in Calcinaia (PI), Via Tosco Romagnola n. 15, codice fiscale 01289270504;
- società cooperativa **ARNERA - Società Cooperativa Sociale ONLUS** – con sede in Pontedera (PI), Via Brigate Partigiane n. 2, codice fiscale 90055170501;
- società cooperativa a responsabilità limitata **Società Cooperativa Sociale IL SIMBOLO**, con sede in Pisa (PI), Via Giuseppe Garibaldi n. 33, codice fiscale 01306440502;
- cooperativa sociale **PAIM Cooperativa Sociale**, con sede in Cascina (PI), fraz. Visignano, Via Sant'Antioco n. 72, codice fiscale 01049580499;

- che ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, come risulta dalla informazione antimafia liberatoria della Prefettura di Pisa - Prot. ingresso 14245 - in data 28.04.2020, non sussistono a carico del Consorzio Aggiudicatario, dei soggetti di cui all'art. 85 del predetto D.Lgs. e dei familiari conviventi, cause di impedimento, decadenza o divieti di cui al D.Lgs. citato, per l'assunzione del presente rapporto contrattuale; che altresì, non sussistono, a carico delle imprese consorziate AGAPE Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, ARNERA Società Cooperativa Sociale ONLUS, Società Cooperativa Sociale IL SIMBOLO, PAIM Cooperativa Sociale, dei soggetti di cui all'art.

85 del predetto D.Lgs. e dei familiari conviventi, cause di impedimento, decadenza o divieti di cui al D.Lgs. citato, per l'assunzione del presente rapporto contrattuale, come risulta dalle informazioni antimafia liberatorie della Prefettura di Pisa, rispettivamente in data 18.03.2020 – prot. ingresso 13395; 23.04.2020 – prot. ingresso 13393 e 13392; 12.03.2020 – prot. ingresso 13390;

- che il Consorzio Aggiudicatario e le imprese consorziate esecutrici non sono soggette alla Legge 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, in quanto hanno ciascuna meno di 15 dipendenti computabili ai sensi della predetta legge, come dai medesimi dichiarato in sede di gara e confermato con successive autocertificazioni dei rispettivi legali rappresentanti in data 10.08.2020, 07.08.2020, 11.08.2020, 28.08.2020;

- che dalle verifiche effettuate d'ufficio il Soggetto Affidatario e le imprese consorziate esecutrici del servizio risultano essere in possesso dei requisiti di moralità, di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico professionale di cui agli art. 80 e ss. del Codice;

- che, in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il Consorzio Aggiudicatario e le imprese consorziate esecutrici del servizio hanno dichiarato in sede di gara, e confermato con successive dichiarazioni del 10.08.2020, 07.08.2020, 11.08.2020, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune di Pisa, i quali abbiano cessato il loro rapporto di lavoro pubblico da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti dell'impresa in questione;

- che in conformità al dettato di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, il Consorzio Aggiudicatario e le imprese consorziate sono tenute a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, in corso di contratto, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato con note in data 10.08.2020 – 07.08.2020 – 31.08.2020 – 26.08.2020 – 28.08.2020, da parte del Consorzio e delle imprese consorziate esecutrici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del sopracitato decreto;

- che come si evince dai certificati D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), on line, aventi validità sino alle date del 06.11.2020 (per AGAPE), 14.10.2020 (per ARNERA), 22.10.2020 (per IL SIMBOLO), 17.10.2020 (per PAIM), le imprese consorziate esecutrici sono in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS ed INAIL, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 80-83 del Codice nonché della vigente normativa regionale in materia, mentre il Consorzio aggiudicatario, non avendo propri lavoratori dipendenti, non assume il ruolo di datore di lavoro e di conseguenza non deve adempiere ai relativi obblighi;

- che nella stipula del presente atto vengono rispettare le norme previste in materia di termine dilatorio e di sospensione per la stipulazione dei contratti di appalto pubblici ai sensi dell'art. 32 commi 9 e sgg. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto il termine dilatorio per la stipula del presente contratto risulta scaduto l'11.09.2020, in base alla comunicazione dell'Ufficio Gare prot. 74172 del 07.08.2020, né risulta la notifica di ricorsi con contestuale domanda cautelare avverso l'anzidetto provvedimento di aggiudicazione.

E TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1) Il **Comune di Pisa**, come sopra legalmente rappresentato, affida alla **società cooperativa Consorzio Infanzia Pisa – C.I.P. Soc. Coop. Sociali**, che, come sopra legalmente rappresentata, accetta, la *gestione dei servizi educativi per la prima infanzia*, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, presso le seguenti strutture educative poste in Pisa, nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e dotati di arredi ed attrezzature:

- **Nido d'Infanzia Albero Verde**, Via Ximenes, 1 – Putignano – Pisa, con ricettività massima di 44 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, con decorrenza 01.09.2020;

- **Nido d'Infanzia San Biagio**, Via di Nudo, 62 – Pisa - con ricettività massima di 48 bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi, con decorrenza 01.09.2020;

- **Nido d'Infanzia San Rossore**, località Cascine Nuove – Pisa - con ricettività massima di 50 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, con decorrenza 01.09.2020;

- **Nido d'Infanzia Snoopy**, Via Gemignani, 49 – Riglione – Pisa - con ricettività massima di 44 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, con decorrenza 01.09.2020;

- **Nido d'Infanzia a tempo corto Isola delle Farfalle**, Via Lucchese, 13 – Pisa - con ricettività massima di 36 bambini di età compresa tra i 12 ed i

36 mesi, con decorrenza 01.09.2020.

I locali nei quali devono svolgersi i servizi nidi d'infanzia a gestione indiretta sono concessi in uso gratuito al soggetto affidatario, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Art. 2 - DURATA

1) La durata dell'affidamento dei servizi è prevista per **l'anno educativo 2020/2021, con scadenza del contratto al 31 luglio 2021**, alle condizioni tutte del Progetto redatto ai sensi dell'art. 23 comma 14 e 15 del Codice, comprensivo del Capitolato Speciale, disciplinare di gara, del DVR – Documento di Valutazione del Rischio – predisposto dal Soggetto Affidatario - che qui integralmente si richiamano, nonché del presente atto.

2) Il Soggetto Affidatario, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà garantire l'inizio delle attività a favore dell'utenza secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e s.mm.ii..

3) All'uopo il legale rappresentante del Consorzio Aggiudicatario dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio, ove non allegata la presente atto come di seguito meglio specificato, impegnandosi all'integrale osservanza della stessa.

4) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

Art. 3 - IMPORTO

1) L'importo del presente atto viene fissato in complessivi **€.1.331.532,75=(Euro un milione trecentotrentunomila cinquecentotrentadue/75)**, oneri per la sicurezza pari a zero, il tutto IVA esclusa, per la durata contrattuale di cui all'art. 2.

2) Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Soggetto Affidatario un aumento o una diminuzione della prestazione ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, dandone preventiva comunicazione scritta. Il Soggetto Affidatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal caso il Soggetto Affidatario non potrà far valere il diritto di risoluzione del presente contratto.

Art. 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

1) Il Soggetto Affidatario si impegna ad eseguire il servizio in oggetto a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dall'Amministrazione Comunale, osservando le prescrizioni e le condizioni del -Capitolato Speciale e del Codice, per quanto applicabili al presente contratto, condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto, dando inizio all'appalto stesso a decorrere dal 01.09.2020.

2) Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'A.C. o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo, secondo quanto stabilito negli artt. 15-16-17 del capitolato

Speciale d'Appalto.

Art. 5 - GARANZIE DA PARTE DELL'APPALTATORE

1) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del Codice, il Consorzio Aggiudicatario ha stipulato e consegnato al Comune di Pisa valida polizza fideiussoria n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - e relativa appendice generica n. [REDACTED] di €. 79.891,97=(Euro settantanovemilaottocentonovantuno/97), pari al 6% dell'importo contrattuale, avendo usufruito della riduzione del 50% della garanzia, in quanto tutte le società consorziate esecutrici del contratto sono in possesso di certificazione di sistema qualità, come risulta dalle seguenti certificazioni, tutte in copie dichiarate conformi agli originali in atti di ufficio: certificato SGS Italia S.p.a. n. IT18/0838 del 31.08.2018 valido fino al 14.12.2020 per PAIM Coop. Soc.; certificato Rina Services S.p.a. n. 24421/05/S del 19.03.2020 valido fino al 20.03.2023 per coop.va Sociale Il Simbolo; certificato Staunchly Management & System Services Ltd n. IT52675A del 18.06.2020 valido fino al 22.07.2023 per Arnera Società Cooperativa Sociale ONLUS; certificato Rina Services Spa n. 24193/02/S del 07.12.2017 valida fino al 10.12.2020 per Agape Cooperativa Sociale a responsabilità limitata; il Consorzio aggiudicatario si impegna sin d'ora a fare rinnovare tempestivamente le certificazioni di sistema qualità prima delle suddette scadenze, ove comprese nella durata del presente contratto, ed a produrle alla Stazione Appaltante in copie conformi agli originali.

2) La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto stabilito dalla legge.

3) Il Consorzio Aggiudicatario ha altresì stipulato e consegnato, ai sensi degli artt. 15 e 16 del Capitolato Speciale d'appalto, valide polizze assicurative, tutte emesse da [REDACTED] [REDACTED] n. [REDACTED] - nn. variazione [REDACTED] n. [REDACTED] - nn. variazione [REDACTED] n. [REDACTED] - nn. variazione [REDACTED] n. [REDACTED] - nn. variazione [REDACTED] n. [REDACTED] - nn. variazione [REDACTED] n. [REDACTED] - con relativo allegato A; n. [REDACTED] - nn. variazione [REDACTED] - che coprono anche la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

4) Dette garanzie resteranno efficaci a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà esaurito ogni conto e pendenza relativi al presente appalto.

Art. 6 – RAPPORTI DI LAVORO – CLAUSOLA SOCIALE

Il Soggetto Affidatario del servizio in oggetto si impegna, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare per l'espletamento dei servizi, qualora disponibile, come previsto dall'articolo 50 del Codice e dall'art. 4 del CCNL Multiservizi, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il personale precedentemente adibito al servizio quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità didattica, fondamentale per i servizi oggetto d'appalto.

Art. 7 - SUBAPPALTO

1) L'eventuale subappalto di parte dei servizi oggetto del presente atto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 105 del Codice, dando atto fin d'ora che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che intenderà subappaltare il servizio di ristorazione Isola delle Farfalle preparazione e veicolazione pasti per la quota percentuale sull'importo contrattuale pari a 2,63%.

2) In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Il Consorzio Aggiudicatario, nonché le cooperative consorziate esecutrici del servizio, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

2) Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore e/o dalle cooperative consorziate con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto deve essere

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii.. La Stazione Appaltante verifica il rispetto dell'obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, l'Appaltatore provvede al deposito presso la Stazione Appaltante degli eventuali contratti di subappalto e dei subcontratti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

3) L'Appaltatore, l'eventuale o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria sopra menzionati ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4) Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla cd. "Fattura elettronica" derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio: UF5YHL.

Le parti mi dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dal seguente codice: CIG **794283177D**. Tale codice dovrà essere riportato anche sulle fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e dai subcontraenti di cui al precedente punto 2), ai sensi dell'art.1 – commi 909 – 928, della Legge 27

dicembre 2017 n.205.

5) Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., il Consorzio aggiudicatario ha comunicato con nota in data 10.08.2020 gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che la persona delegata ad operare su tale conto corrente è il sig. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Le cooperative consorziate esecutrici del servizio hanno comunicato, con note in data 12.08.2020, 07.08.2020, 11.08.2020, gli estremi identificativi dei rispettivi conti correnti bancari/postali dedicati e hanno dichiarato altresì che le persone delegate ad operare su tali conti correnti sono:

- per AGAPE Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, il sig. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
- per ARNERA Società Cooperativa Sociale ONLUS, il sig. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
- per Società Cooperativa Sociale IL SIMBOLO, sig. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
- per PAIM Cooperativa Sociale, il sig. [REDACTED]

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

Art. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Il pagamento del corrispettivo all'Appaltatore sarà effettuato sulla base di regolari fatture elettroniche emesse mensilmente giorni in relazione al numero dei bambini assegnati mensilmente per ciascuna struttura, ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime fatture da parte della Stazione Appaltante, previa verifica da parte di quest'ultima della rispondenza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed acquisizione del D.U.R.C. dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore.

2) La data dell'arrivo delle fatture è quella di ricevimento da parte del Comune di Pisa delle fatture elettroniche.

3) Le parti dichiarano che le norme del presente contratto relative ai termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguate alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. La Stazione Appaltante dichiara che il termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare liquidità aggiuntiva a spese dell'appaltatore e che non è maggiore rispetto ai termini di pagamento dalla stessa accordati ad altre imprese.

Art. 11 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

1) L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, invita l'impresa esecutrice a provvedervi entro 15 giorni. Qualora il Soggetto

Affidatario non provveda nel termine suindicato l'Amministrazione Comunale potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Soggetto Affidatario per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 12 - DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

Il Soggetto Affidatario dovrà espletare le attività del Documento per la Valutazione dei Rischi (D.V.R.), redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. presentato dal medesimo, oltre a quanto specificato all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 – RECESSO

1) La facoltà di recesso della Stazione Appaltante è disciplinata ai sensi dell'art. 109 del Codice; ai sensi dell'art. 1, comma 13, Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, la Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999, e ss.mm.ii., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorative per la Stazione Appaltante rispetto al contratto stipulato in data odierna e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui al già menzionato art. 26 comma 3 Legge n. 488/1999.

2) La facoltà di recesso dell'A.C. è prevista altresì nei seguenti casi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del soggetto Affidatario, anche se non gravi;

c) mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'A.C. che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi;

d) recesso ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.

3) In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'AC.

Art. 14 – RISOLUZIONE

1) La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 108 del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del medesimo, nonché le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili. L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di risoluzione in tutti i casi in cui il soggetto Affidatario non mantenga gli impegni assunti con l'offerta tecnico-progettuale presentata ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

2) Il Soggetto Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

3) E' fatto divieto al Soggetto Affidatario, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto ed incameramento del deposito cauzionale, della cessione totale o parziale del servizio.

4) E' altresì vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state riconosciute ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

5) Il Soggetto Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (approvato con delibera G.C. n. 96 del 15.07.2014), e in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 4 del citato Codice, l'appaltatore individua la dr.ssa Barbara Frosini, nata [REDACTED] [REDACTED] referente per la prevenzione della corruzione. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

- mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice da rendersi all'autorità giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pisa;
- violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del citato Codice, nei casi in cui l'incaricato, il collaboratore o il dipendente dell'impresa persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al comma 1 lett. a), b), c) distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;
- in caso di regali ed altre utilità, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo, o delle altre utilità, e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività in connessione con il contratto di appalto;
- violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dal responsabile della prevenzione della corruzione e dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Pisa di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del citato Codice;
- nell'ipotesi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora l'interessato non abbia informato preventivamente per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall'appaltatore;

-- nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c), del citato Codice, qualora l'atto, affermazione, comportamento o utilizzo tenda a creare condizioni più favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in termini non solo economici, ma anche di tempo, credibilità o immagine, oppure ad acquisire vantaggi o agevolazioni di qualsiasi natura.

6) Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso, l'A.C. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, il contratto nei casi stabiliti dall'art. 22 del capitolato Speciale d'Appalto:

--mancato inizio del servizio alla data comunicata dall'A.C.;

--impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste;

--interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore;

--mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del servizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

--mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato;

--gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento

dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili, nonché delle norme del presente contratto in materia igienico – sanitaria, anche con riferimento alla conduzione dei locali affidati all’impresa;

--mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d’appalto;

--gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;

--gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;

--mancato adempimento delle disposizioni impartite dall’A.C. in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni del personale impiegato nel servizio;

--grave intossicazione e/o tossoinfezione alimentare;

--l’importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto sia superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale;

--non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 – PENALI

1) I termini e le penali sono contenute nell’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto e, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Soggetto Affidatario.

2) In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si

applicano la disciplina e le penali previste dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto.

3) Qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del Codice.

4) Si dà atto che il Soggetto Affidatario è a conoscenza degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e della Legge n. 190 del 6.11.2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione).

Art. 16 – ALLEGATI

1) E' allegato al presente contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il documento informatico denominato "*Capitolato Speciale d'Appalto*" (Allegato "A") che verrà sottoscritto digitalmente dalle parti e da me Segretario Generale rogante.

2) Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- Progetto del servizio, ai sensi dell'art. 23 del Codice;
- l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentati dal Consorzio aggiudicatario;
- Codice di Comportamento dipendenti dell'Ente.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità,

all'interpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. la competenza è attribuita al Foro di Pisa.

Art. 18 - OSSERVANZA DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1) Il Comune di Pisa, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 o GDPR - informa il Soggetto Affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2) I dati personali potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Pisa.

3) I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4) Per l'esecuzione del presente appalto l'A.C. nominerà il Consorzio aggiudicatario responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

5) Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. Pertanto il Consorzio aggiudicatario deve possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

6) Il Consorzio aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento, disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo

<https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>.

7) In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 i dati personali del contraente potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

8) Il Consorzio aggiudicatario è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale chiede l'esenzione dall'imposta di

bollo, ai sensi dell'art.82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di Consorzio di Cooperative Sociali in forma di Società Cooperativa Sociale. L'Appaltatore dichiara che le operazioni di cui al presente atto sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 20 – DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme in materia applicabili.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Sono le ore 10.20. E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 32 del Codice, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici consentiti dalla legge su ventisei pagine a video complete e porzione della seguente, e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse sottoscritto a norma di legge, unitamente agli allegati, con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., previa verifica da parte mia che le parti sono titolari dei certificati di firma digitale e che questi ultimi sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. da ultimo menzionato, unitamente a me Segretario Generale Comunale rogante, parimenti con l'uso di firma digitale valida e conforme come sopra della quale sono titolare, come appresso, tenuto conto che l'ora riportata nella marcatura temporale dei certificati di firma digitale è quella definita Greenwich Mean Time:

F.to per il Comune di Pisa: *Dr.ssa Rossana Biagioni* (firma digitale)

F.to per il Consorzio CIP: *Sig. Verter Tursi* (firma digitale)

F.to il Segretario Generale del Comune di Pisa *Dr. Marco Mordacci* (firma digitale)

COMUNE DI PISA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gestione del Servizio Asili Nido

Snoopy - San Rossore - Albero Verde - San Biagio Isola delle Farfalle

Anno educativo 2019/2020

(Allegato al progetto redatto ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50)

Indice:

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

Articolo 2. Organizzazione, Orario di funzionamento e calendario per la gestione dei nidi

- A. Nido d'Infanzia Albero Verde**
- B. Nido d'Infanzia San Biagio**
- C. Nido d'Infanzia San Rossore**
- D. Nido d'Infanzia Snoopy**
- E. Nido d'Infanzia Isola delle Farfalle**

Articolo 3. Durata dell'appalto

Articolo 4. Proroga tecnica

Articolo 5. Clausola sociale

Articolo 6. Importo dell'appalto

Articolo 7. Finalità e obiettivi pedagogici dei nidi d'infanzia comunali oggetto dell'appalto

Articolo 8. Organizzazione dei servizi per la gestione dei nidi

Articolo 9. Elementi guida per la presentazione dei progetti organizzativi ed educativi per la gestione dei nidi

Articolo 10. Tipologia, requisiti e funzioni del personale impiegato nei nidi oggetto dell'affidamento

Articolo 11. Formazione e aggiornamento del personale impiegato

Articolo 12. Espletamento delle prestazioni del personale impiegato nei nidi oggetto dell'affidamento

Articolo 13. Attrezzature e materiali d'uso

Articolo 14. Pulizia e sanificazione. Disposizioni generali

Articolo 15. Obblighi a carico della Ditta aggiudicataria

Articolo 16. Responsabilità ed assicurazione

Articolo 17. Controllo qualità e verifiche prestazioni

Articolo 18. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Articolo 19. Osservazione delle norme in materia di lavoro

Articolo 20. Penali

Articolo 21. Subappalto e avvalimento

Articolo 22. Risoluzione del contratto

Articolo 23. Recesso

Articolo 24. Esecuzione in danno

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

Articolo 26. Rinvio

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione delle seguenti strutture educative poste in Pisa nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di arredi ed attrezzature:

- **Nido d'Infanzia Albero Verde**, Via Ximenes, 1 - Putignano – Pisa con ricettività massima di 44 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, con decorrenza 01.09.2019;
- **Nido d'Infanzia San Biagio**, Via Di Nudo, 62 - Pisa con ricettività massima di 48 bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi, con decorrenza 01.09.2019;
- **Nido d'Infanzia San Rossore**, Località Cascine Nuove – Pisa con ricettività massima di 50 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, con decorrenza 01.09.2019;
- **Nido d'Infanzia Snoopy**, Via Gemignani, 49 - Riglione – Pisa con ricettività massima di 44 bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, con decorrenza 01.09.2019;
- **Nido d'Infanzia a tempo corto Isola delle Farfalle**, Via Lucchese 13 – Pisa – con ricettività massima di 36 bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi, con decorrenza 01.09.2019.

2. I servizi oggetto dell'appalto rientrano in quelli elencati nell'Allegato IX al D. lgs. 50/2016.

3. Il servizio potrà comprendere anche l'eventuale sostegno per bambini in situazione di handicap. Tuttavia la presenza di personale di sostegno per i bambini soggetti alla L. 104/92 verrà richiesta e determinata soltanto nel caso in cui si presenti la necessità e su espressa richiesta della ASL. In detta ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere l'educatore di sostegno a parte, secondo le indicazioni presenti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) che varieranno a seconda della disabilità del bambino e che indicheranno i giorni e gli orari per lo svolgimento del servizio.

4. L'aggiudicatario dovrà rendere disponibile idoneo personale educativo, per il quale la Stazione Appaltante corrisponderà il prezzo orario per educatore/trice liv. D1 indicato nei documenti di gara per la suddetta tipologia di attività e per il numero di ore così come concordato nel PEI.

5. L'Amministrazione stima un numero di ore per gli educatori di sostegno pari a 25 settimanali per l'intero servizio. Tuttavia questo numero è soltanto indicativo e potrà cambiare a seconda delle necessità che possono intercorrere nell'arco della durata contrattuale, così come sopra precisato.

6. L'appalto, per la parte relativa alle attività di pulizia e fornitura di prodotti in carta tessuto, sarà svolto in ottemperanza all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.M. 24 maggio 2012 avente ad oggetto Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

Articolo 2

Organizzazione, Orario di funzionamento e calendario per la gestione dei nidi

A. Nido d'Infanzia Albero Verde

1. Il Nido, nel quale sono iscrिवibili n. 41 bambini/e (periodo settembre-dicembre) su una capienza complessiva (gennaio – giugno) di 44 bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, è organizzato su due gruppi, lattanti e divezzi che ospitano:

- Sezione lattanti: massimo 10 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi di cui 3 (tre) bambini con accesso al nido posticipato a gennaio (dalla seconda graduatoria di novembre); - Sezione divezzi: massimo 34 bambini di età compresa tra i 13 e i 36 mesi.

2. Il calendario di apertura annuale, stabilito dall'AC, ai sensi del Regolamento Regionale 41r/2013, e dei regolamenti comunali vigenti prevede, indicativamente, l'inizio dell'erogazione del servizio all'utenza nella seconda settimana di settembre, mentre la chiusura del servizio è prevista per la fine del mese di giugno.

- Il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con il calendario scolastico nazionale e regionale.

- L'apertura è di 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 8,00 alle ore 16,30 (per i bambini 3/12 mesi), e dalle 8.00 alle 18.00 (per i bambini 12/36 mesi).

3.L'APPALTATORE deve garantire la flessibilità dell'orario di entrata dei bambini (di norma con una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.30) e di uscita: 13.30 (tempo corto), 16.30 (tempo lungo), 18.00 (tempo lungo plus).

4.Resta inteso che per la modalità di offerta del servizio si applica l'art. 26 del Regolamento della Regione Toscana del 30 luglio 2013, n. 41/R e sue modifiche per cui ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.

5.L'aggiudicatario s'impegna a rilevare le presenze dei bambini e delle bambine secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'A.C.

B. Nido d'Infanzia San Biagio

1.Il Nido, nel quale sono iscrिवibili n. 48 bambini/e di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi, è organizzato su un unico gruppo.

2.Il calendario di apertura annuale, stabilito dall'AC, ai sensi del Regolamento Regionale 41r/2013, e dei regolamenti comunali vigenti prevede, indicativamente, l'inizio dell'erogazione del servizio all'utenza nella seconda settimana di settembre, mentre la chiusura del servizio è prevista per la fine del mese di giugno.

- Il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con il calendario scolastico nazionale e regionale.

- L'apertura è di 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.00 alle 18.00.

3.L'APPALTATORE deve garantire la flessibilità dell'orario di entrata dei bambini (di norma con una flessibilità oraria in entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.30) e di uscita: 13.30 (tempo corto), 16.30 (tempo lungo), 18.00 (tempo lungo plus).

4.Resta inteso che per la modalità di offerta del servizio si applica l'art. 26 del Regolamento della Regione Toscana del 30 luglio 2013, n. 41/R e sue modifiche per cui ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.

5.L'aggiudicatario s'impegna a rilevare le presenze dei bambini e delle bambine secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'A.C.

C. Nido d'Infanzia San Rossore

1.Il Nido, nel quale sono iscrिवibili n. 47 bambini/e (periodo settembre-dicembre) su una capienza complessiva (gennaio – giugno) di 50 bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, è organizzato su due gruppi, lattanti e divezzi che ospitano:

- Sezione lattanti: massimo 10 bambini/e di età compresa tra i 3 e i 12 mesi di cui 3 (tre) bambini con accesso al nido posticipato a gennaio (dalla seconda graduatoria di novembre); - Sezione divezzi: massimo 40 bambini/e di età compresa tra i 13 e i 36 mesi.

2.Il calendario di apertura annuale, stabilito dall'AC, ai sensi del Regolamento Regionale 41r/2013, e dei regolamenti comunali vigenti prevede, indicativamente, l'inizio dell'erogazione del servizio all'utenza nella seconda settimana di settembre, mentre la chiusura del servizio è prevista per la fine del mese di giugno.

- Il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con il calendario scolastico nazionale e regionale;

- L'apertura è di 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7,40 alle ore 15,30 (per i bambini 3/12 mesi), e dalle 7.40 alle 16.30 (per i bambini 12/36 mesi).

3.L'APPALTATORE deve garantire la flessibilità dell'orario di entrata dei bambini (di norma con una flessibilità oraria in entrata dalle ore 7.40 alle ore 9.30) e di uscita: 13.30 (tempo corto), 16.30 (tempo lungo).

4.L'aggiudicatario s'impegna a rilevare le presenze dei bambini e delle bambine secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'A.C.

5. L'aggiudicatario s'impegna a valorizzare il contesto naturalistico in cui il servizio è ubicato attraverso l'educazione all'aria aperta.

D. Nido d'Infanzia Snoopy

1. Il Nido, nel quale sono iscrिवibili n. 41 bambini/e (periodo settembre-dicembre) su una capienza complessiva (gennaio – giugno) di 44 bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, è organizzato su due gruppi, lattanti e divezzi che ospitano:

- Sezione lattanti: massimo 10 bambini/e di età compresa tra i 3 e i 12 mesi di cui 3 (tre) bambini con accesso al nido posticipato a gennaio (dalla seconda graduatoria di novembre); - Sezione divezzi: massimo 34 bambini/e di età compresa tra i 13 e i 36 mesi.

2. Il calendario di apertura annuale, stabilito dall'AC, ai sensi del Regolamento Regionale 41r/2013, e dei regolamenti comunali vigenti prevede, indicativamente, l'inizio dell'erogazione del servizio all'utenza nella seconda settimana di settembre, mentre la chiusura del servizio è prevista per la fine del mese di giugno.

- Il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con il calendario scolastico nazionale e regionale;

- l'apertura è di 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7,40 alle ore 15,30 (per i bambini 3/12 mesi), e dalle 7.40 alle 16.30 (per i bambini 12/36 mesi).

3. L'APPALTATORE deve garantire la flessibilità dell'orario di entrata dei bambini (di norma con una flessibilità oraria in entrata dalle ore 7.40 alle ore 9.30) e di uscita 13.30 (tempo corto), 16.30 (tempo lungo).

4. L'aggiudicatario s'impegna a rilevare le presenze dei bambini e delle bambine secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'A.C.

E. Nido d'Infanzia Isola delle Farfalle

1. Il Nido a tempo corto, nel quale sono iscrivibili n. 36 bambini/e di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi, è organizzato su un unico gruppo.

2. Il calendario di apertura annuale, stabilito dall'AC, ai sensi del Regolamento Regionale 41r/2013, e dei regolamenti comunali vigenti prevede, indicativamente, l'inizio dell'erogazione del servizio all'utenza nella seconda settimana di settembre, mentre la chiusura del servizio è prevista per la fine del mese di luglio.

- Il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con il calendario scolastico nazionale e regionale;

- L'apertura è di 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7.40 alle 13.30.

3. L'APPALTATORE deve garantire la flessibilità dell'orario di entrata dei bambini (di norma con una flessibilità oraria in entrata dalle ore 7.40 alle ore 9.30).

4. L'aggiudicatario s'impegna a rilevare le presenze dei bambini e delle bambine secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'A.C.

Articolo 3

Durata dell'appalto

1. La durata dell'affidamento dei servizi è prevista per l'anno educativo 2019/2020. Il termine dell'appalto è il 31 luglio 2020. Alla scadenza del contratto – 31 luglio 2020 – il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

2. Il soggetto aggiudicatario, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà garantire l'inizio della attività a favore dell'utenza secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii. e nel presente capitolato all'articolo 2.

Art. 4

Proroga Tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106,

comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 5

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice e dall'art. 4 del CCNL Multiservizi, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.02.2019, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel prospetto "Scheda inquadramento personale uscente al 30.04.2019" - Allegato 4), che contiene il numero degli addetti impiegati nell'appalto negli ultimi sei mesi, qualifica e monte ore settimanale. Sulla base di tali informazioni l'operatore economico dovrà allegare alla documentazione di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, il progetto di riassorbimento.

Articolo 6

Importo dell'appalto

1.L'importo presunto dell'appalto è stimato in Euro **1.513.105,40** oltre IVA nei termini di legge per l'anno educativo 2019/2020.

2. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per cui e pertanto non sono previsti oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e ss.mm.ii.

3.L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.

4. In caso di parziale effettuazione del servizio o di prestazioni aggiuntive, l'importo di cui al comma 1 del presente articolo, sarà soggetto a riduzione o ampliamento. Di seguito i criteri per la ridefinizione degli importi che avverrà in caso di:

- effettuazione del servizio per un numero minore di bambini/e (riduzione di un numero pari o superiore a 3 bambini/e per struttura) per un importo corrispondente a € 1.510,00;
- chiusure impreviste del servizio, da valutare gli importi.

5.L'Amministrazione stima un numero di ore per gli educatori di sostegno pari a 25 settimanali per l'intero servizio. Tuttavia questo numero è soltanto indicativo e potrà cambiare a seconda delle necessità che possono intercorrere nell'arco della durata contrattuale. Le ore necessarie per il sostegno saranno riconosciute ai sensi dell'art. 1, al costo orario di € 20,00.

6. Ai sensi dell'art. 23 co. 16 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il costo complessivo stimato della manodopera, per l'intera durata dell'appalto è pari a € 1.159.139,09. Il "Prospetto economico e calcolo della spesa" - Allegato 3) al progetto, ha come base di calcolo il costo orario del personale elaborato utilizzando le tabelle ministeriali per il CCNL Cooperative relative al costo del lavoro nelle Cooperative Sociali;

Articolo 7

Finalità e obiettivi pedagogici dei nidi dell'infanzia comunali oggetto dell'appalto

1. I servizi oggetto dell'appalto consistono in Nidi d'infanzia e rientrano fra le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dalla legge Regionale n 32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo n 41/2013 e successive modifiche.

2. Il Nido d'infanzia si caratterizza come un servizio di interesse pubblico di norma rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati e che promuove, in stretto raccordo con le famiglie, azioni volte al benessere e allo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei loro ritmi e stili individuali di crescita e sviluppo.

3. Le finalità dei servizi oggetto dell'appalto è pertanto quella di attuare un progetto pedagogico che promuova e tuteli tale benessere attraverso opportunità di educazione, di cura e di gioco e garantisca in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, lo sviluppo di potenzialità di relazione, autonomia,

apprendimento, creatività dei bambini iscritti, considerati beneficiari diretti dei servizi oggetto dell'appalto. Rientrano tra le finalità dei servizi educativi quelle di creare in stretto raccordo con le famiglie contesti educativi efficaci e quindi di promuovere e diffondere una cultura dell'infanzia nella comunità, considerata tra i beneficiari indiretti dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare, il Nido ha finalità di:

- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- affiancamento delle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

4. A questi fini il progetto educativo ed il progetto pedagogico devono essere elaborati coerentemente con i principi espressi nei seguenti documenti di riferimento nella Zona educativa pisana: Linee guida pedagogiche per i servizi educativi alla prima infanzia; Cura ed educazione per buone pratiche e buone norme; La continuità educativa da 0 a 6 anni; Linee di metodo e buone pratiche, consultabili on-line si seguenti [link:https://www.credzonapisana.it/ambito-0-6/la-bussola-dei-servizi-2/](https://www.credzonapisana.it/ambito-0-6/la-bussola-dei-servizi-2/)

Articolo 8

Organizzazione

dei servizi per la gestione dei nidi

1. La Tipologia delle attività oggetto di affidamento saranno organizzate nelle modalità operative e caratteristiche specifiche disposte dal Comune di Pisa, nelle norme regolamentari dell'ente e secondo le caratteristiche generali già individuate nel presente capitolato.

2. L'apertura dei nidi è prevista a partire dal 9 settembre 2019 fino al 30 giugno 2020. I bambini vengono ammessi al servizio educativo a partire dal 9 settembre 2019 secondo un programma di inserimenti concordato con il personale educativo. Il primo accesso avviene normalmente rispettando l'ordine di graduatoria predisposta dal Comune.

3. L'assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni sono gestiti in forma diretta dai Servizi Educativi con la collaborazione integrata del soggetto gestore.

4. La Ditta aggiudicataria, nello svolgimento delle proprie attività di competenza e per tutta la durata del calendario educativo, dovrà assicurare in maniera adeguata e puntuale:

- la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche non motivato, dei familiari all'orario di uscita;
- il servizio dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nell'orario stabilito nel presente capitolato e dai Servizi Educativi del Comune, così come fissato nel calendario di apertura delle attività;
- la presenza del personale educativo e di supporto nella struttura, nella settimana che precede l'inizio delle attività, allo scopo di provvedere alla programmazione annuale e all'allestimento degli spazi.

5. Per la particolarità e delicatezza del momento dell'inserimento dei bambini al nido, affinché si crei un rapporto sereno tra servizi e famiglia, quest'ultima base sicura nelle relazioni affettive, il soggetto gestore dovrà:

- organizzare un momento assembleare di inizio anno con i genitori dei bambini al primo inserimento;
- far precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatore affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
- permettere, nei primi giorni di inserimento al nido, la presenza di un genitore che condivida questa esperienza con il figlio/a e il personale docente per un periodo idoneo a facilitare l'ambientamento del bambino/a e la conoscenza della figura di riferimento;
- organizzare incontri periodici con i genitori (almeno 2 incontri di gruppo nella sezione di riferimento) per confrontarsi su tematiche riguardanti il gruppo dei pari che di volta in volta si riterranno maggiormente significative. Prevedere inoltre colloqui individuali in itinere quando ritenuto utile dai genitori o dagli educatori/insegnanti;
- promuovere la partecipazione delle famiglie con particolare riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali dei servizi e provvedere ad organizzare momenti specifici dedicati a ciò attraverso organismi di

partecipazione, la cui composizione e le cui finalità e funzioni sono stabilite dal Regolamento dei Servizi educativi per l'infanzia del Comune di Pisa;

- prevedere altre forme di coinvolgimento delle famiglie per implementare la loro partecipazione attiva e consapevole alla vita dei servizi, mediante l'offerta di spazi di incontro (laboratori tematici-gruppi di educazione familiare) il cui valore fondante sia dato da momenti di condivisione, di convergenza e divergenza di opinioni e di esperienze.

6. Per quanto riguarda il servizio mensa all'interno dei nidi, il momento del pranzo come le altre routines, caratterizzate da regolarità e ripetitività, oltre ad assolvere la funzione di soddisfare un bisogno primario del bambino, devono concorrere a favorire gli apprendimenti, il benessere affettivo ed emotivo, l'interiorizzazione delle regole, della convivenza in una comunità, l'acquisizione dell'autonomia e la costruzione dell'identità personale.

7. I pasti preparati e somministrati dovranno garantire il rispetto dei principi espressi nei piani nutrizionali in vigore per i Servizi Educativi per l'infanzia del Comune di Pisa adottando i menù con relativo ricettario e diete speciali, così come validati dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. Le tabelle dietetiche prevedono un menù invernale ed uno estivo. Indicativamente il menù invernale inizia a metà ottobre e termina ad aprile; il menù estivo inizia e termina a seguire.

8. L'aggiudicatario è tenuto ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio Piano di autocontrollo dell'igiene della produzione HACCP ai sensi del Reg.(CE) 852/2004 e del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ssmmii. Deve inoltre presentare all'Amministrazione comunale dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e/o distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, sanificazione degli ambienti adibiti a tale attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

9. L'aggiudicatario sarà poi tenuto a svolgere il servizio di pulizia e sanificazione nei locali delle strutture di cui all'art. 2 del presente Capitolato e secondo le modalità indicate all'art. 12.

Articolo 9

Elementi guida per la presentazione dei progetti organizzativi ed educativi per la gestione dei nidi

1. Per ciascun servizio, "Nido d'Infanzia", anche in attuazione delle indicazioni del regolamento regionale 41R/2013, l'Appaltatore è tenuto a redigere un progetto pedagogico ed un progetto educativo. Tali documenti devono essere redatti secondo le specifiche grafiche indicate nel disciplinare.

2. In generale il progetto pedagogico è il documento in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio. Le finalità del progetto pedagogico devono esprimersi in sintonia con la normativa regionale.

3. Nello specifico il progetto pedagogico dovrà descrivere il contesto che accoglie il servizio ed i tratti storici che lo caratterizzano ed espone:

- la cornice teorica di riferimento
- l'idea di bambino
- il ruolo degli educatori
- l'organizzazione dell'ambiente

esplicitando:

- la relazione con le famiglie
- le linee di raccordo con le altre istituzioni presenti sul territorio.

4. Il progetto educativo dovrà essere realizzato, in linea con la normativa regionale vigente. Nel Progetto educativo devono essere definiti: l'assetto educativo e organizzativo del servizio; gli elementi costitutivi della programmazione educativa; il lavoro di gruppo degli educatori; modalità di promozione e partecipazione delle famiglie utenti alla vita del servizio; Raccordi con le altre istituzioni educative presenti sul territorio.

5. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico.

6. Dovranno inoltre essere definite le modalità di organizzazione e gestione della cucina e del servizio di refezione. In particolare, in analogia con l'offerta del servizio in gestione diretta, l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare esclusivamente derrate alimentari biologiche nazionali, provenienti da coltivazioni e da trasformazioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24/06/1991 e successive modificazioni e del regolamento (CEE) n. 1084/1999 del Consiglio del 19/01/1999, preferibilmente a km 0.

7. Qualora le derrate biologiche fresche nazionali (carne rossa, pasta, frutta, verdura, ortaggi,) previste per la preparazione dei pasti non fossero disponibili sul mercato per situazioni debitamente documentate ed indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore, potranno essere sostituite in ordine di preferenza con:

- 1) prodotti biologici italiani surgelati
- 2) prodotti provenienti da aziende nazionali in conversione
- 3) prodotti convenzionali.

Articolo 10

Tipologia, requisiti e funzioni del personale impiegato nei nidi oggetto dell'affidamento

1. L'aggiudicatario del servizio dovrà fornire un coordinatore pedagogico, personale educativo, di sostegno e ausiliario. Il personale individuato dalla Ditta aggiudicataria deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionale e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione. Deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria; essere a conoscenza di quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. "Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza. Deve essere inoltre informato e formato in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

2. Il personale educativo deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali Regolamento della Regione Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R *"Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia"*.

-Educatori

3. per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno titoli di studio¹ previsti dal citato Regolamento.

4. L'Educatore, deve possedere, inoltre, competenze attinenti la sfera affettiva, cognitiva e relazionale. Tale capacità può essere stata perfezionata attraverso una formazione personale o di gruppo.

-Personale ausiliario

5. Esercita funzioni di supporto addetto all'assistenza ausiliaria, ai servizi di custodia, pulizia di tutti i locali delle strutture dell'art. 1 del presente Capitolato, compresa la mensa, nonché alla distribuzione dei pasti deve essere in possesso degli attestati di formazione professionale sull'applicazione delle normative di cui al D.lgs. 193/07-HACCP.

¹ Art. 13

- Titoli di studio degli educatori

1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
 - b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
 - c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
 - d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;
 - e) abrogata;
 - f) diploma di dirigente di comunità;
 - g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.
3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.

6. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l'obbligo scolastico. Inoltre per ciascun ausiliario deve essere prevista un'anzianità di servizio non inferiore a due anni presso servizi socio educativi pubblici o privati.

7. In sede di gara, l'APPALTATORE deve presentare, per ciascun operatore:

- curriculum vitae in formato europeo redatto ai sensi del DPR 445/2000 e attestante tutti i requisiti sopra indicati.

- Cuoco

8. Deve possedere diploma di istituto professionale alberghiero a indirizzo specifico o titolo equipollente con esperienza professionale di almeno 1 anno o comprovata esperienza formativa in materia (es. corso professionale specifico rilasciato o riconosciuto da enti pubblici) con esperienza professionale di almeno due anni.

9. Il cuoco/a, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale Toscana n 32/2002 e sue modifiche ed integrazioni, deve aver frequentato un corso sulla gestione dei pasti per i bambini celiaci.

- Coordinatore pedagogico Nidi d'Infanzia

10. Il coordinatore pedagogico previsto per i Nidi d'Infanzia oggetto di gara deve possedere ² i titoli di studio previsti dal Regolamento della Regione Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R.

11. Il coordinatore deve, altresì, possedere competenze gestionali e competenze specifiche sul lavoro di gruppo e sul coordinamento di gruppi di lavoro acquisite con l'esperienza professionale specifica di coordinamento di almeno un anno educativo continuativo, documentata, in servizi educativi dell'infanzia nella fascia 0-6.

12. I predetti requisiti devono essere posseduti dal personale all'inizio della attività oggetto dell'appalto. Detti requisiti devono essere posseduti anche dal personale impiegato per le **sostituzioni**.

Articolo 11

Formazione e aggiornamento del personale impiegato

1. Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere professionalmente qualificato e adeguato agli specifici compiti.

2. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico il personale educativo deve essere dedicato uno specifico tempo di lavoro, un monte orario non frontale pari a 120 ore annue.

3. Gli educatori ed il personale ausiliario devono svolgere una formazione nell'ambito di una programmazione annuale e ne deve essere garantita la continuità nel tempo.

4. Il personale è tenuto a partecipare a iniziative formative organizzate dal Coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, per un minimo di 20 ore annue. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare al personale adibito al servizio la frequenza a corsi di aggiornamento o altra attività organizzata dal Comune, qualora siano effettuati nel periodo di validità del presente appalto.

5. Gli oneri aggiuntivi relativi alla formazione/aggiornamento sono a carico del soggetto gestore aggiudicatario e costituiscono obbligo contrattuale per la stessa.

² **Art. 15**

- Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) entro il 31 agosto 2014 conseguono un diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali;

b) entro il 31 agosto 2018 sostengono esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano l'acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;

c) entro il 31 agosto 2018 conseguono un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Articolo 12

Espletamento delle prestazioni del personale impiegato nei nidi oggetto dell'affidamento

1. Per l'attuazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato è richiesto personale competente, stabile e sostituito, con mansioni di "educatore", "personale ausiliario", "cuoco", e "coordinatore pedagogico", di età non inferiore ai 18 anni.

2. Prestazioni obbligatorie oggetto del presente capitolato sono quelle dirette ai bambini frequentanti il nido, e alle loro famiglie e consistono in:

- rispondere correttamente ai bisogni affettivi, fisici, cognitivi, motori e relazionali dei bambini mediante interventi che favoriscano l'autonomia di ciascuno assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative in esso contenute, adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- costruire relazioni significative con le famiglie assicurando un dialogo costante, fornendo le dovute informazioni e coinvolgendole attivamente nella vita del servizio.

3. I compiti di ciascuna figura professionale nel realizzare tali prestazioni sono quelli di:

a) personale educatore

- seguire lo sviluppo psico-fisico del singolo bambino attraverso l'osservazione diretta e la verifica, da parte del gruppo di lavoro, della validità delle scelte educative effettuate;
- curare incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo, assembleare e redigere i relativi verbali;
- accogliere adeguatamente bambino e genitore all'entrata; favorire il momento del ricongiungimento all'uscita e scambiare quotidianamente informazioni con i familiari;
- tenere aggiornata la modulistica di uso quotidiano; effettuare e trascrivere su appositi strumenti le osservazioni; predisporre le esperienze da proporre ai bambini; documentare il vissuto di ciascun bambino nei diversi momenti della giornata (routines, gioco libero e strutturato);
- provvedere alla custodia e alla buona conservazione dei beni materiali ed attrezzature costituenti il patrimonio del nido, educando i bambini al rispetto dell'ambiente e degli oggetti;

b) personale ausiliario

- sorveglianza del plesso e dei bambini, in particolare nel momento dell'entrata e dell'uscita;
- supporto al personale educativo nel momento dell'accoglienza dei bambini, allo svolgersi delle attività strutturate e nei rituali momenti quotidiani (pranzo, cura dell'igiene, sonno, ricongiungimento);
- preparazione delle zone adibite al pranzo; distribuzione dei pasti, pulizia, sanificazione e riordino degli spazi; lavaggio e sistemazione di tutti i materiali utilizzati;
- operazioni relative agli altri servizi di tipo generale (lavanderia ecc...) e ogni altra attività ed iniziativa per il corretto funzionamento del nido (controllo e cura degli spazi interni ed esterni e risistemazione degli stessi ogni qualvolta necessario);
- attività di pulizia e sanificazione di tutti i locali di cui all'art. 2 del presente Capitolato, compresa la pulizia e mantenimento delle condizioni igieniche ottimali delle attrezzature, materiali ludico-didattico, oggetti vari, etc.

c) personale cuoco

- ordine delle derrate alimentari; controllo dei prodotti consegnati e dei documenti di consegna delle derrate; rilevazione e comunicazione di eventuali consegne non conformi; trasmissione, su richiesta, alla Direzione Servizi Educativi, dei documenti attestanti la consegna delle derrate;
- preparazione dei pasti per i bambini secondo i menù in vigore per i Servizi Educativi per l'infanzia del Comune di Pisa, compresi quelli predisposti a seguito di eventuali diete speciali o per motivi etico-religiosi;

- riordino, pulizia e sanificazione del locale cucina, delle attrezzature e dei materiali in esso contenuti; predisposizione dei carrelli e loro ricevimento con conseguente lavaggio delle stoviglie;
- adozione delle misure e procedure previste dalle disposizioni inerenti il sistema HACCP;

d) coordinatore pedagogico

- coordinare le attività del servizio per assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, in raccordo con le attività gestionali e pedagogiche;
- supervisione sul gruppo degli operatori;
- monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e di quello educativo;
- coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- aggiornamento e formazione del personale;
- raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari;
- promozione di esperienze di continuità con la scuola dell'infanzia.

Articolo 13

Attrezzature e materiali d'uso

- 1.L'impresa, nell'espletamento del servizio di pulizia, deve utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine nella propria disponibilità, i cui oneri di acquisto e di gestione sono a proprio esclusivo carico.
- 2.L'impresa è responsabile della custodia degli arredi nello stato di fatto in cui gli vengono consegnati sia delle macchine e delle attrezzature tecniche che dei materiali utilizzati. Il Comune non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine, delle attrezzature o dei materiali.
- 3.L'Impresa dovrà provvedere a fornire una lavastoviglie, attualmente non in uso presso un nido.

Articolo 14

Pulizia e sanificazione. Disposizioni generali

- 1.Le pulizie devono riguardare tutti i locali delle strutture, nonché le aree esterne adibite ai Nidi d'Infanzia come descritte nelle Planimetrie allegata agli atti di gara.
- 2.L'APPALTATORE compila giornalmente le schede HACCP per ciascuna attività di pulizia e le conserva per le eventuali verificazioni dell'AC.
- 3.Di seguito sono indicate le aree oggetto delle pulizie e sanificazioni e le frequenze minime incrementabili a cura dell'APPALTATORE, ai fini dell'ottenimento della pulizia e del decoro del nido. L'elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.- **Giornalmente e successivamente alla erogazione del pasto** il personale di cucina deve provvedere a: sprecchiare i tavoli, pulire e riordinare le stoviglie e i contenitori inox utilizzati, pulire e sanificare i locali mensa e gli arredi presenti all'interno del refettorio, pulire ed igienizzare i locali dei centri cottura e le aree esterne di pertinenza.- **Sempre con frequenza giornaliera**, gli addetti devono provvedere a: spolverare il mobilio ad umido con straccio e soluzione detergente, in caso di imbrattamento con materiale organico, dopo il lavaggio disinfettare con soluzione di acqua e ipoclorito, spazzare, pulire, lavare e disinfettare i pavimenti con l'ausilio di idonee attrezzature e prodotti adeguati ad ogni tipologia di pavimento, pulire e disinfettare i fasciatoi e i seggiolini, lavare e sterilizzare i succhiotti e i biberon, lavare e disinfettare, anche più volte al giorno, giochi utilizzati dai bambini piccoli (se di gomma o stoffa è possibile usare la lavatrice o la lavastoviglie), lavare e disinfettare i giocattoli sporchi di feci o di altro materiale organico usati dai bambini, pulizia completa (spazzare, lavare, disinfettare) dei servizi igienici, spogliatoi e docce con lavaggio e disinfezione di apparecchiature ed arredi, vuotare i cestini portarifiuti e raccogliere ed allontanare i rifiuti secondo il metodo della raccolta differenziata (ove possibile, se questa è prevista dal piano della Geofor per quella determinata zona cittadina) depositandoli nel più vicino centro raccolta (cassonetto lungo la strada), lavare e disinfettare i cestini portarifiuti.
4. Anche per quanto concerne la zona lavaggio ed i locali spogliatoio dedicati al personale addetto al servizio ristorazione, gli addetti devono provvedere alla loro pulizia, igienizzazione e sanificazione quotidiana.

5. Gli operatori devono sempre garantire la presenza di biancheria pulita, lavata e disinfettata, pronta per essere utilizzata dai bambini.

6. Con la frequenza stabilita nel piano della qualità del servizio devono essere lavati e sanificati, anche con l'utilizzo di lavatrice: lenzuolini, bavagli, copertine, paracolpi, cuscini, etc.

7. **Settimanalmente** gli addetti devono provvedere a:- Pulire davanzali e terrazze, Lavare le spazzole per water, Disincrostare le rubinetterie ed accessori vari presenti nei servizi igienici – sanitari, Pulizia con battitura ed asportazione dei pavimenti tessili (tipo moquette), dei tappeti, e degli zerbini, Pulizia, lavaggio e disinfezione delle scale e dei pianerottoli con prodotti adeguati ad ogni tipologia di pavimentazione delle scale e dei pianerottoli stessi, lavare e disinfettare tutti i giocattoli usati dai bambini medio grandi.

8. **Mensilmente**, il personale ausiliario deve pulire: pareti, soffitti, divisori, vetri interni ed esterni, retine anti-insetto maniglie ed infissi interni ed esterni, tapparelle di finestre e portefinestre e relativi cassonetti, tutti i caloriferi e le grondaie.

9. I giochi esterni devono essere lavati e disinfettati con frequenza almeno mensile, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

10. Relativamente alla pulizia della sabbiera, devono essere seguite le seguenti indicazioni:- la sabbiera deve essere provvista di opportuna copertura che impedisca la contaminazione della sabbia con feci e urine da parte di animali randagi;- la sabbiera deve essere posizionata possibilmente in zona esposta al sole per favorire una disinfezione naturale e impedire il ristagno di umidità;- la sabbia deve essere aerata (rimescolata) e pulita da grossolane impurità giornalmente.

11. **Ricorrenze e festività:** nelle ricorrenze (natale, pasqua) che vedono la presenza di persone esterne, l'APPALTATORE deve assicurare la pulizia a fondo dei locali utilizzati al fine di evitare rischi di contagio da agenti patogeni provenienti dall'esterno.

12. In particolare, si descrive l'attività di pulizia e sanificazione poiché deve essere svolta nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Il servizio dovrà essere svolto con attrezzature, macchinari e prodotti detergenti forniti dall'appaltatore che dovrà provvedere a sua cura e spese a tutto ciò che risulti necessario per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

13. L'affidatario eseguirà i servizi con macchine ed attrezzature idonee che dovranno rispettare le normative ENPI-CEI-IMQ con particolare attenzione ad eventuali mezzi di elevazione ed alle norme previste per la messa a terra delle apparecchiature elettriche.

14. L'aggiudicatario deve fornire prodotti detergenti, sia per la pulizia degli ambienti, sia per l'uso di lavastoviglie e lavatrici, conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.

N.B. Egli dovrà fornire anche prodotti per il lavaggio della biancheria e delle stoviglie, nonché prodotti in carta tessuto come descritto nel presente Capitolato, che saranno totalmente a carico dell'aggiudicatario e dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti per i prodotti detergenti qui indicati.

15. Di seguito le caratteristiche che dovranno possedere le seguenti categorie di prodotti:

- Prodotti DETERGENTI MULTIUSO (anche per l'uso di lavastoviglie e lavatrici), PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI: devono essere in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti.

- DISINFETTANTI: devono essere autorizzati dal Ministero della salute, come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998 (devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ..."), oppure come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000 (devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n. ...").

- Prodotti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate, smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati superconcentrati.

- Prodotti di carta tessuto (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di 13 qualità ecologica Ecolabel Europeo al tessuto carta.

16. L'aggiudicatario, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'Amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

17. I concorrenti, all'interno della propria offerta tecnica, devono dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare, compilando i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione affinché quest'ultima possa effettuare una valutazione di conformità di quanto offerto rispetto a quanto previsto al presente articolo.

18. Dovranno essere utilizzati prodotti specificatamente atossici, con provata azione antibatterica e provvisti sia di numero di registrazione presso il Ministero della Sanità che di marchio CE nel rispetto del CAM approvato con decreto 25/07/2011 del Ministero dell'ambiente, punto 5.3.5. L'aggiudicatario non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

19. È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).

20. L'aggiudicatario dovrà garantire che anche il personale ausiliario impiegato sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs. siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
- Differenze tra disinfezione e lavaggio;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

21. L'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale ausiliario, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

22. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

23. L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice

24. **Pulizia e sanificazione. Specifiche:** l'appaltatore garantisce idonea formazione del proprio personale relativamente al corretto utilizzo dei detersivi e prodotti di pulizia impiegati nelle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti. Nei bagni non devono essere presenti materiali di pulizia, detergenti e disinfettanti accessibili ai bambini.

25. E' fatto obbligo all'Appaltatore di procedere alla predisposizione ed applicazione di adeguato piano per la lotta degli animali infestanti come previsto dal Regolamento CE 852/2004.

Articolo 15

Obblighi a carico della Ditta aggiudicataria

1. La Ditta aggiudicataria dei servizi di cui al presente capitolato **ha l'obbligo di garantire i seguenti aspetti prioritari:**

- rispettare i principi generali sull'erogazione dei servizi pubblici;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei servizi in gestione sotto il profilo educativo ed organizzativo;
- rispettare il rapporto numerico educatore – bambino così come normato dal Regolamento regionale 41/R del 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei bambini;
- svolgere il servizio di gestione del nido con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni normative;
- tenere apposito registro cartaceo e informatico (URBI) per indicare i nominativi dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere e la documentazione giustificativa delle assenze, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate, nonché l'elenco del personale e le relative presenze;
- garantire la riservatezza dei dati relativi a banche dati ai sensi di legge;
- comunicare ai Servizi Educativi del Comune, entro 5 giorni, la rinuncia alla frequenza dei genitori dei bambini iscritti, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie;
- produrre una relazione finale al termine dell'anno educativo dove si dia atto delle attività realizzate, in linea con il progetto pedagogico-educativo dei nidi del Comune di Pisa. Nello specifico la relazione deve riportare obiettivi, metodologie, tempi, attività, strategie educative, modalità di progettazione, osservazione, valutazione e verifica, evidenziando punti di forza, eventuali criticità e proposte migliorative;
- produrre la documentazione delle attività realizzate (elaborati grafici, materiale grigio, fotografico, supporti informatici, ecc...);
- mantenere un raccordo costante e continuativo con la Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa e in modo particolare con il Coordinamento pedagogico comunale;
- fornire i materiali, le attrezzature e i prodotti igienico-sanitari (detergenti per l'igiene dei bambini, creme, prodotti parafarmaceutici, asciugamani di carta, carta igienica, ecc.) oltre che dei materiali di pronto soccorso;
- fornire il materiale ludico e i presidi didattici ed educativi di uso corrente (cancelleria, materiale fotografico e audiovisivo, giocattoli, libri ecc.) a norma CEE e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino ed all'ordinario funzionamento del servizio;
- garantire i servizi di disinfestazione e derattizzazione degli immobili e delle aree verdi pertinenti;
- garantire la presenza di un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio indicati all'art. 15 del Regolamento regionale che eserciti il ruolo organizzativo e direttivo del proprio personale e sia interlocutore unico, per le rispettive competenze con i Servizi Educativi del Comune;
- garantire un servizio di segreteria al fine di gestire le sostituzioni;
- fornire un referente da contattare dall'inizio delle attività, con recapito telefonico attivo durante l'orario di apertura del servizio;
- occuparsi dell'organizzazione delle attività e programmazione delle stesse, nell'ambito delle tipologie e Gestione del Personale;

2. La Ditta aggiudicataria deve garantire, attraverso il servizio di segreteria di cui al precedente punto, che **il personale inserito nelle attività oggetto dell'appalto** sia in possesso dei titoli di studio previsti per lo svolgimento del servizio richiesto. A tal fine deve comunicare ai Servizi Educativi del Comune, prima dell'inizio della gestione oggetto dell'appalto, i seguenti dati:

- a) elenchi nominativi del personale impiegato con indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti nel presente capitolato;
- b) elenchi nominativi del personale per le sostituzioni, comunicando tempestivamente ai Servizi Educativi del Comune l'aggiornamento degli stessi, qualora se ne presenti la necessità. In tal caso devono essere prodotti

attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D.lgs.81/2008 e ss.mm. ii. e del Regolamento (CE) 825/2004 e la programmazione della formazione per il personale neoassunto;

c) utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto il personale elencato all'inizio dell'anno educativo-scolastico e, ove si presenti il caso, dichiarare i motivi di forza maggiore per i quali non è possibile adempiere a tale obbligo;

d) provvedere all'assegnazione del personale delle singole strutture prima dell'avvio del servizio, comunicando ai Servizi Educativi del Comune, i nominativi e le rispettive sedi di lavoro;

e) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale impegnato di un tesserino visibile di riconoscimento con le generalità personali, qualifica e nome della Ditta aggiudicataria;

f) assicurare che il proprio personale partecipi agli incontri entro il monte ore previsto per la partecipazione alle attività non frontali di ogni singolo servizio;

g) garantire, di norma, per tutta la durata del contratto, la continuità del personale assegnato al servizio, al fine di assicurarne la migliore qualità; pertanto, il suo avvicendamento per motivi diversi dalla maternità, paternità, dimissioni, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l'applicazione di una penale;

h) assicurare che tutto il personale assuma un comportamento professionale e rispettoso nei confronti dei bambini, dei loro familiari, del personale dell'Amministrazione con cui si trova a collaborare, attenendosi alle norme previste dal Codice di comportamento del Comune di Pisa e conformemente al proprio codice etico professionale;

i) assicurare che tutto il personale sia fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni.

3. Organizzazione dei servizi oggetto dell'appalto

La Ditta aggiudicataria deve garantire:

- l'avvio anticipato del servizio, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora richiesto dall'Amministrazione;

- il rispetto degli obblighi previsti in merito a sostituzioni, malattie, permessi garantendo tempestivamente le necessarie sostituzioni;

- in caso di sciopero del proprio personale un preavviso di almeno 5 giorni ai Servizi Educativi, mediante posta elettronica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.146/1990 e L.83/2000 ed eventuali successivi protocolli operativi;

- garantire la continuità della figura del coordinatore per la durata del contratto e per tutte le attività oggetto del presente appalto, salvo dimissioni o interruzioni legittimate;

- svolgere la prestazione con autonomia organizzativa e gestionale e armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati dai Servizi Educativi del Comune e nel rispetto del Progetto pedagogico ed educativo dei Servizi Educativi e della Carta dei Servizi per l'infanzia comunali;

- impiegare esclusivamente personale per il quale la Ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali; in particolare si impegna ad applicare condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai CC.NN.LL. di settore. Nel caso di soci e lavoratori di società cooperative, assicurare l'applicazione dell'art.7, comma 4 del D.L. 248/2007 convertito con L.31/2008;

- osservare tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge;

- osservare le disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la privacy, nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n.101 e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento UE). L'aggiudicatario è tenuto ad assumere la responsabilità del trattamento dei dati inerenti i servizi oggetto del presente capitolato, con divieto di diffusione e qualsiasi uso diverso non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali dell'aggiudicatario saranno

oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto.

4. L'erogazione del servizio, da parte della Ditta aggiudicataria non è prevista nei casi di sospensione delle attività per eventuali interruzioni dovute a calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Tali interruzioni per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

5. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature, comprese quelle della cucina e della lavanderia, dei locali e delle aree verdi di proprietà dell'Amministrazione per l'area di competenza dei nidi di cui all'art.2.

6. Il Comune mette a disposizione, per l'intera durata del contratto, i locali del servizio con gli arredi e le attrezzature necessarie, nello stato in cui si trovano al momento della consegna all'aggiudicatario, come risultanti dal processo verbale di consegna da allegare al contratto quale parte integrante. L'aggiudicatario dovrà provvedere, a sue spese e a suo rischio e pericolo, con le attrezzature e gli arredi esistenti, all'organizzazione di tutto quanto è necessario alla gestione del servizio educativo.

7. L'aggiudicatario sarà tenuto a garantire, provvedendo a propria cura e spese, la piena efficienza di tutte le attrezzature e di tutti i materiali indispensabili e dovrà restituirli al termine dell'appalto in normale stato d'uso.

8. Al termine dell'appalto il soggetto aggiudicatario è tenuto a restituire i locali in normale stato d'uso. Nell'ipotesi in cui al momento della riconsegna della struttura alla stazione appaltante vengano riscontrati danni materiali alla stessa, il Comune si riserva di quantificare il danno e di rivalersi sull'ultimo pagamento o in caso di incapienza sulla cauzione o sulla polizza assicurativa.

9. I costi relativi alle utenze (acqua, luce, gas metano e non) ad esclusione della telefonia, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

10. L'affidatario è tenuto al rispetto del contratto nazionale di lavoro della categoria e delle disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ed all'osservanza di tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale.

11. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere prioritariamente, per l'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato al fine di garantire la continuità del rapporto con gli utenti destinatari del servizio, applicando i CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e garantendo il mantenimento dell'inquadramento attuale e in generale dei diritti maturati dal personale in servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione prescelta dall'aggiudicataria subentrante.

Il documento relativo all'elenco del personale attualmente adibito allo svolgimento del servizio, con indicazione di mansione, qualifica, categoria e relativo inquadramento contrattuale è disponibile tra la documentazione di gara.

Articolo 16 **Responsabilità ed assicurazione**

1. L'aggiudicatario dovrà mantenere indenne l'A.C. da qualsivoglia danno diretto e indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente affidamento, sollevando l'A.C. e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a riguardo.

2. L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del personale impiegato e dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

3. L'Amministrazione comunale è pertanto esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale impiegato e gli utenti, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio o a soggetti terzi;

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

4.Sulla base di quanto sopra espresso il Gestore dovrà attivare, prima dell'avvio dell'anno educativo, idonee coperture assicurative di durata non inferiore alla durata dell'affidamento e/o stipulare uno o più atti aggiuntivi alle polizze esistenti. La polizza dovrà prevedere espressamente che la compagnia assicuratrice rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 1916 del c.c., ed i massimali, dedicati esclusivamente al servizio, dovranno essere adeguati come di seguito:

COPERTURA ASSICURATIVA RCT, che copra i danni riconducibili a responsabilità civile dello stesso, cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in funzione dell'attività svolta, per il numero di posti in convenzione.

5.La copertura deve espressamente prevedere che sono compresi i danni causati agli utenti del servizio; i danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale e figure delle quali l'Assicurato debba rispondere; eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande ove previsto. La copertura deve prevedere massimali rientranti nei seguenti parametri:

- € 5.000.000 per ogni sinistro;

- € 5.000.000 per danni a persona;

- € 5.000.000 per danni alle cose;

- gli infortuni a favore dei bambini/e utenti del servizio con massimali non inferiori a € 60.000,00 per morte, € 60.000,00 per invalidità permanente, € 3.120,00 per spese mediche da infortunio, diaria da ricovero € 20,00.

Il numero dei bambini e delle bambine da assicurare è pari a quello dei posti oggetto di affidamento, compresi i bambini e le bambine diversamente abili.

6.Devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia:

- relativamente per l'attività di refezione scolastica la polizza deve coprire la responsabilità derivante da eventuale intossicazione alimentare e/o avvelenamento subiti dai fruitori del servizio refezione e l'eventuale danno biologico subito, pertanto deve essere prevista l'estensione a comprendere la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e smercio di prodotti in genere;

- estensione a comprendere la responsabilità derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia;

- estensione a comprendere la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;

- estensione a comprendere la responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo e destinazione dei fabbricati, compresi i terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati dall'Assicurato per la sua attività.

7.COPERTURA ASSICURATIVA RCO: che copra i danni che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o no dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La copertura deve prevedere massimali non inferiori a:

- € 2.500.000,00 per sinistro;

- € 1.500.000,00 per danni a persona;

8.Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

9.L'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

10.Copertura assicurativa ALL RISKS (Incendio, Furto ed Elettronica) secondo le seguenti indicazioni:

- copertura ALL RISKS: che copra i danni arrecati agli immobili ove si svolgeranno i servizi oggetto di appalto, valorizzati al valore di ricostruzione a nuovo, il patrimonio mobiliare valorizzato al costo di riacquisto e sostituzione e gli strumenti elettronici valorizzati al valore di riacquisto a nuovo.

11.Devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia:

- estensione a comprendere la responsabilità per danni a cose/persone derivanti da crolli conseguenti a rischi garantiti in polizza;

- estensione a comprendere gli atti vandalici.

12.POLIZZA FIDEIUSSORIA/GARANZIA DEFINITIVA: a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale il Gestore presenterà idonea cauzione definitiva nella misura e con le modalità definite nella comunicazione per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

13.La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e come disciplinato nello schema di contratto approvato con la determinazione di indicazione della procedura di gara.

14.La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le fideiussioni dovranno prevedere le seguenti clausole:

a) il Garante pagherà quanto dovuto dal Contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;

b) il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;

c) il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;

d) lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;

e) l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;

f) nel caso di controversie con il Comune di Pisa, il foro competente è quello di Pisa;

g) le clausole di cui alle precedenti lettere da a) a f) prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.

15.Le predette clausole devono essere riportate nel contratto di fideiussione e la mancanza anche di una sola di esse, comporterà la non accettazione della garanzia.

16.Per quanto attiene poi alla coobbligazione, si fa presente che le fideiussioni possono prevedere la presenza del coobbligato, purché la coobbligazione non sia condizione di validità/efficacia del contratto di garanzia. 17.Pertanto non sono accettabili fideiussioni che prevedano la condizione risolutiva espressa del contratto in caso di mancata sottoscrizione da parte del coobbligato e/o in caso di mancata indicazione dei beni escutibili.

18.Le fideiussioni devono essere trasmesse in originale mediante lettera indirizzata/consegnata esclusivamente all'ufficio protocollo del Comune di Pisa o a mezzo PEC con le relative sottoscrizioni in forma digitale valide ai sensi di legge.

19.Al momento della trasmissione, le fideiussioni dovranno essere già munite di tutte le sottoscrizioni necessarie (quindi sia quelle del Garante - banca, compagnia assicurativa, ecc. - sia quelle del Contraente - impresa/persona fisica). Il Comune (Assicurato/Ente garantito) provvederà alla sottoscrizione solo dopo aver effettuato gli opportuni controlli.

20.Il Gestore deve assicurarsi che le coperture assicurative di cui ai punti precedenti prevedano inoltre:

- che non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta del contratto da parte dell'Assicurato, senza preventiva informazione scritta dell'AC, pena l'inefficacia e l'inopponibilità alla stessa;

- che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società assicuratrice ed il gestore, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa;

- che il Comune di Pisa sia menzionato tra i terzi;

- tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici Istat relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

21.L'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte dalle coperture assicurative; la medesima potrà sottoporre la congruità delle suddette polizze alla verifica del Broker Fiduciario dell'A.C.

22.L'aggiudicatario dovrà eventualmente attenersi alle integrazioni e indicazioni conseguenti alla suddetta verifica e, altresì, garantire il mantenimento nel tempo delle garanzie, fornendo tempestivamente all'AC comunicazione scritta in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

23.L'aggiudicatario deve consegnare all'AC una copia delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata dell'affidamento.

24.L'aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti in materia di Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dei dati personali trattati dai propri dipendenti e concernenti gli utenti ed i posti in convenzione.

25.Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicatario, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

26.L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, prima dell'avvio del servizio, il "Documento di Valutazione dei Rischi" all'A.C. completo di copertina riportante date e firme dei soggetti competenti, prima dell'avvio del servizio e, in caso di aggiornamenti, durante la durata dell'affidamento.

27.E' fatto obbligo all'aggiudicatario di effettuare la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività, adottando le idonee e previste misure di prevenzione e protezione e rendendone edotti i lavoratori. Il Gestore informa l'A.C. in merito a:

- eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nel DVR;
- situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei servizi ed i relativi provvedimenti adottati;
- incidenti ed infortuni verificatisi nello svolgimento dell'attività.

28.Il personale addetto alla gestione delle emergenze e al primo soccorso dovrà essere presente in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio, essere adeguatamente e periodicamente formato in merito alle attività che sarà chiamato a svolgere in caso di emergenza ed in funzione del rischio specifico dell'attività.

29.Sarà obbligo e onere dell'aggiudicatario provvedere a quanto necessario ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di affidamento a terzi di attività strumentali secondarie (quali ad esempio pulizia e manutenzioni dei locali) da svolgersi all'interno della struttura.

Articolo 17

Controllo qualità e verifiche prestazioni

1. L'Amministrazione comunale eserciterà funzioni di controllo e di verifica circa la qualità del servizio prestato. Può in qualsiasi momento e senza preventiva informazione effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti e, nel tempo complessivo dell'appalto, il rispetto del progetto organizzativo/educativo/didattico presentato.

2. In particolare l'Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro del settore di appartenenza e adeguamenti contrattuali vigenti nel periodo di affidamento;
- la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto organizzativo/educativo/didattico presentato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;

- l'andamento della gestione sia sul piano organizzativo che sul piano delle attività educative svolte;
- l'idoneità del personale incaricato dello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

3.Saranno inoltre effettuati periodici incontri fra il coordinatore/i della Ditta aggiudicataria e il coordinamento pedagogico dei servizi comunali ai fini delle attività di raccordo e verifica della qualità dei servizi offerti.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare un report bimestrale e una relazione finale sull'andamento delle attività e sul gradimento da parte degli utenti, evidenziando eventuali criticità e proposte migliorative. Alla Ditta è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi e problemi autonomamente individuati.

5. La Ditta aggiudicataria è unica responsabile della corretta organizzazione e del regolare svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto per i quali impegnerà il personale necessario, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dal Comune di Pisa.

6. La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere modi e forme di controllo mensili sull'attività del proprio personale e dei servizi erogati e dovrà dotare le singole strutture di appositi sistemi di rilevazione delle presenze in servizio (registri cartacei e/o informatizzati - URBI) al fine di consentirne la verifica anche da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 18

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Pisa vengono estesi, per quanto compatibili, al personale della Ditta aggiudicataria. La violazione del suindicato Codice da parte del personale dell'aggiudicatario comporterà la risoluzione di diritto o decadenza del rapporto.

Articolo 19

Osservazione delle norme in materia di lavoro

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche attraverso la nomina di un Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. È tenuta alla osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali. Deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza del proprio personale e di terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Articolo 20

Penali

1.All'Amministrazione Comunale spetta la supervisione dei servizi, consistente nella verifica dell'attività svolta. Nello specifico il Responsabile del servizio potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- il rispetto dei diritti degli utenti.

2.Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

3.Nel caso che vengano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme e regolamenti, il Responsabile provvederà alla conseguente segnalazione delle eventuali inadempienze che verranno formalmente contestate all'aggiudicatario con lettera raccomandata a/r. Il concessionario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata che saranno prese in esame dall'Amministrazione Comunale che deciderà sull'eventuale applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

4. Nel caso che entro il termine di dieci giorni, il concessionario non provveda a presentare le suddette deduzioni si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo.

5. Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto dal presente capitolato in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le deduzioni addotte non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione Comunale si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

- Inosservanza e/o mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale da € 300,00 ad € 1.000 per ogni contestazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza;
- Inosservanza del numero di operatori previsti dalla normativa regionale vigente in materia: € 300,00 al giorno per ogni operatore mancante;
- Sostituzione di personale con titoli e servizi non corrispondenti a quanto dichiarato in sede di offerta e oggetto di valutazione: € 200,00 al giorno per ogni operatore;
- Mancata sostituzione entro 8 giorni lavorativi del personale, su motivata richiesta dell'Ente per deficienze gravi e/o reiterate e giustificate lamentele degli utenti nell'espletamento del servizio: € 500,00;
- Per ogni ora di mancato espletamento del servizio: € 50,00 per ogni ora;
- In caso di grave inadempienza nelle prestazioni che abbia inciso negativamente sull'andamento generale del servizio e/o si sia creata una situazione di pericolo per i minori accolti nel servizio: da € 500,00 ad € 2.000,00 per ogni inadempienza in relazione alla gravità della stessa;
- In caso di inosservanza, anche solo parziale, degli obblighi previsti nel presente capitolato e/o delle eventuali obbligazioni stabilite in sede contrattuale: da € 500,00 ad € 2.000,00;
- In caso di comportamento scorretto e/o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 200,00 ad € 500,00 per ogni singolo evento;
- In caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino ad € 600,00 per ogni inadempienza a seconda della gravità;

6. Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

7. Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell'Amministrazione contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati.

8. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo il concessionario dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

9. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla garanzia definitiva.

Articolo 21

Subappalto e avvalimento

1. Per il presente appalto è ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 105 del Codice.

2. Nell'apposito campo previsto all'interno nel DGUE l'operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto:

- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare;

3. In caso di partecipazione con l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempienza e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi contrattuali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nei tempi, modi e condizioni previsti nel contratto e fatto comunque salvo quanto già disposto in precedenti articoli del presente capitolato. Possono costituire causa di risoluzione, oltre a quanto

ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia e fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli del presente capitolato:

- La cessione in tutto o in parte dell'appalto di cui al presente capitolato;
- Gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio, anche indirettamente, al Comune;
- L'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- Il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto;
- Frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- La violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- Il ripetuto mancato rispetto delle condizioni offerte;
- Il mancato svolgimento dei servizi richiesti, in tutto o in parte;
- La mancata regolarizzazione della posizione della Ditta, in caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi e tributari previsti dalla legge;
- Morte dell'appaltatore, qualora l'Amministrazione non reputi opportuno continuare il rapporto con gli eredi;
- Dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell'impresa aggiudicataria, ovvero sottoposizione della stessa ad atti di sequestro e/o pignoramento;
- Mancato assolvimento agli obblighi assicurativi di cui al presente capitolato;
- Gravi violazioni alla legislazione vigente sulla sicurezza e salute sul lavoro e sulla tutela ambientale.

2. Ravvisata la sussistenza di una delle cause di risoluzione sopra descritte, l'Amministrazione la contesterà per iscritto alla controparte, che avrà dieci giorni di tempo per produrre eventuali contro deduzioni.

3. Decorso tale termine e ritenuto di non accogliere le eventuali contro deduzioni, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

4. La risoluzione del contratto comporterà la perdita della garanzia definitiva prestata per l'esecuzione del contratto, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Committenza, nonché il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che la Committenza deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dell'appalto ad altra/e ditta/e. In caso di scioglimento del contratto, la Ditta assegnataria è comunque tenuta a proseguire l'incarico o fino a nuova assegnazione.

5. Qualora il soggetto aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente sul soggetto aggiudicatario, al quale verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione della gestione ad altro soggetto e ciò fino alla naturale scadenza del contratto.

Articolo 23

Recesso

1. E' sempre facoltà del Comune concedente procedere al recesso dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio,

vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il funzionamento del trasporto, senza riconoscere alcun risarcimento alla Ditta.

2. Alla Ditta affidataria non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o giustificato motivo e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non inferiore a mesi sei; diversamente la Ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari al valore della cauzione.

3. E' ammessa la facoltà di apportare modifiche al presente Capitolato nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 24

Esecuzione in danno

1. Qualora l'impresa appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario con incameramento degli stessi dalla garanzia definitiva.
2. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
3. L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

Articolo 25

Trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito della disciplina sul trattamento dei dati personali. I dati relativi alla presente procedura vengono acquisiti tramite la piattaforma regionale START - Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il Responsabile della protezione dei dati è **Innova srl** con sede in Telese Terme (BN), via Nazionale Sannitica, 8 ed il coordinatore del Team DPO è l'ing. **Giuseppe Pacelli** e-mail: dpo@innova-srl.it pec: amministrazione@pec.innova-srl.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (*per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli*)

Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento dell'invio di domande di partecipazione a procedure di scelta del contraente. In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente e/o a procedure comparative
- b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia);
- c) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell'Ente a qualunque titolo (dati finanziari);

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell'art. 6, lett b) dello stesso Reg.UE 679/2016.

In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. 2240/1923, il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii; il D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii; il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. E ii., Regolamenti interni dell'ente in materia di gare, contratti, contabilità.

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL GDPR

Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Pisa potrà trattare categorie dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento.

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell'art.2 octies, comma 3, lett.c), h) i) del D.lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs 101/2018.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (*chi può conoscere i Suoi dati personali*)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono **accessibili** ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei

dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1.comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento
- alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);

2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

- pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (*per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati*)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili.

I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale.

Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, per formulare manifestazione di interesse, per stipulare contratti con l'Ente e assumere incarichi in favore dell'Ente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l'apposito **modello per l'esercizio dei diritti** pubblicato alla pagina <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi e-mail: dpo@innova-srl.it o amministrazione@pec.innova-srl.it e privacy@comune.pisa.it.

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione.

Articolo 26

Rinvio

1. Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nel bando di gara e nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme statali e regionali, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, tra cui:

- Codice Civile;
- L.R.26-7-2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), successivamente modif. dalla L.R.5-11-2009, n. 63;
- Regolamento Regionale n. 41R/2013 Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26/7/2002 n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs 155/1997;
- Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679;
- Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- Regolamento comunale Asili Nido e tutte le sue successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 27/03/2018.

2. La ditta appaltatrice è inoltre tenuta al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.